

Le reti di imprese spingono innovazione e competitività

di Lucia Starola

Le reti di imprese rappresentano una modalità economico-organizzativa, funzionale alle Pmi per superare i limiti dimensionali alla competitività, che coinvolge imprese operanti in settori o territori diversi e crea vantaggi in termini di flessibilità, innovazione e qualità della produzione. Le previsioni del decreto legge 5/2009 (modificato e integrato da ultimo con la legge 134/2012 e il Dl 179/2012) hanno dato veste giuridica agli accordi con cui due o più imprese perseguono lo scopo di accrescere la propria capacità innovativa e la competitività sul mercato.

Si tratta di uno strumento giuridico di cooperazione tra imprese, complementare o alternativo rispetto ai tradizionali modelli contrattuali e societari, che risponde all'esigenza di innovazione organizzativa delle Pmi. A differenza delle associazioni temporanee di impresa o dei consorzi, la causa non è la suddivisione in fasi della produzione di opere o servizi o la condivisione di uno scopo comune: la causa è lo scambio di informazioni o prestazioni ovvero l'esercizio in comune di una o più attività economiche, con l'obiettivo della crescita imprenditoriale di ognuno. La causa dunque è orientata non direttamente alla produzione e allo scambio di beni e servizi, ma a uno scopo ulteriore, cioè la finalità di accrescere la capacità innovativa e la competitività. Lo strumento è diverso dai gruppi, che costituiscono una rete piramidale gerarchica, in cui una o più imprese assumono una posizione di prevalenza rispetto alle altre e l'interesse di gruppo sovrasta l'interesse dei singoli.

Volendo rappresentare graficamente un contratto di rete, si può immaginare una serie (un numero indefinito) di cerchi

massimi (le imprese) di una sfera (la rete), che ruotano e si incontrano infinite volte, con punti di incontro ogni volta nuovi. Nel contratto di rete le imprese (i cerchi) non sono inglobate nel gruppo (piramide) e mantengono la propria individualità giuridica e organizzativa.

Per realizzare il programma, il contratto di rete detta regole dispositive, derogabili dalle parti, con elementi a effetto interno e altri destinati a regolare i rapporti esterni. Nell'ambito delle relazioni di rete, specie in mancanza di soggettività della



ISTITUTO GOVERNO SOCIETARIO

L'Igs promuove lo studio e l'approfondimento delle tematiche relative alla governance

www.istitutogovernosocietario.org

stessa, vale a dire nelle reti-contratto, è importante individuare le modalità di governo delle relazioni tra partner. Occorre considerare le competenze necessarie e, per evitare comportamenti opportunistici, possibili in assenza del vincolo di rapporto gerarchico, ricercare l'adesione a processi di pianificazione e controllo.

La finalità comune può essere perseguita facendo perno su una delle imprese, che su mandato delle altre assume il coordinamento e gestisce i rapporti; o il coordinamento può essere gestito da un organo comune. Quest'ultimo può essere monocratico, oppure composto da tut-

ti gli aderenti o loro rappresentanti, oppure pluripersonale ma non onnicomprensivo, specie qualora il numero degli aderenti superi una certa soglia.

Nella pratica si riscontra che all'organo comune spettano poteri di coordinamento per l'attuazione del programma di rete e di definizione di regole di collaborazione. Nello schema delineato dal legislatore, l'organo comune, oltre ad avere funzioni di rappresentanza degli aderenti, assume poteri di gestione per dare attuazione al programma di rete in funzione delle competenze di ciascuno. Il rapporto tra aderenti e organo comune viene inquadrato quale mandato, richiamando quindi il criterio della diligenza e delle istruzioni dei mandanti-aderenti, quali meccanismi integrativi della gestione.

In presenza di organo comune monocratico, il mandato collettivo a una singola persona fisica o impresa costituisce una delega forte, che velocizza l'attività di gestione, ma richiede di dare rilievo alle direttive impartite dai mandanti-aderenti all'organo comune-mandatario. L'organo comune pluripersonale non onnicomprensivo, nella prassi, viene configurato come organo collegiale che assume le decisioni a maggioranza. Più problematica si presenta l'analisi della natura del rapporto degli aderenti con l'organo comune onnicomprensivo, per la possibile coincidenza tra mandanti e mandatari. Infine, in mancanza di un organo comune, il contratto deve contenere i criteri decisionali da applicare per adottare un regolamento interno delle imprese aderenti e, in assenza di tali disposizioni, i criteri decisionali devono essere ricercati nella disciplina della comunione.

L'autrice è dottore commercialista componente comitato scientifico Igs